

## ORIENTAMENTI

---

**GIOVANNI GRASSO**

### **La fisionomia attuale del cumulo giuridico delle pene nei percorsi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità**

Il contributo ricostruisce il quadro attuale del cumulo giuridico delle pene seguendo i percorsi tracciati dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale. L'espansione del suo ambito applicativo ha avuto come effetto collaterale quello di far emergere diverse problematiche interpretative, specialmente alla luce della possibilità di riconoscere la continuazione criminosa *post iudicatum*. In tempi recenti, quanto sintetizzato si è confrontato con gli effetti sostanziali derivanti dall'opzione dell'imputato per il rito abbreviato.

*Current features of the legal cumulations of penalties in the case-law of the Italian Supreme Court.*

*The paper deals with the current framework of the legal cumulations of penalties following paths outlined by academia and case-law. The expansion of its application has implicated as 'side effect' surfacing various interpretative doubts, particularly considering the possibility of recognizing the continuation between crimes after a judgement. Recently, what just summarised has been confronted with substantial effects descending from the choice of summary trial.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione: il cumulo giuridico fra teoria e problematiche applicative. - 2. Parentesi introduttiva su un'ipotesi generale di cumulo giuridico: unicità e pluralità di reati nella continuazione. - 3. Le diverse prospettive circa l'individuazione della violazione più grave tra cognizione ed esecuzione. - 4. Interludio sull'unione nella diversità: cumulo giuridico e pene eterogenee. - 5. I confini dell'incremento sanzionatorio. - 6. Il cumulo giuridico *in executivis*. Tra vincolo del giudicato e *favor rei*. - 7. L'unificazione della pena e le strategie processuali dell'imputato. - 7.1. Il rapporto fra reati giudicati con il rito abbreviato e reati giudicati con il rito ordinario. - 7.2. Il procedimento di determinazione della pena per i reati giudicati con il rito abbreviato (Cass., Sez. un., 16 febbraio 2024, n. 7029). - 8. Rilievi conclusivi.

1. *Introduzione: il cumulo giuridico fra teoria e problematiche applicative.* In confronto all'effetto naturale del *tot crimina tot poenae*, il cumulo giuridico assolve sin dalla sua introduzione in età comunale una funzione di moderazione della risposta sanzionatoria. Con l'intento di inasprire il trattamento punitivo rispetto alle previsioni del codice del 1889, il legislatore del 1930 restringeva il cumulo giuridico alla continuazione tra reati in concorso omogeneo<sup>1</sup>; mentre il concorso formale e, in ogni caso, il concorso eterogeneo de-

---

<sup>1</sup> Peralto, sul punto il codificatore ritornava sui propri passi rispetto a una scelta più rigorosa, tenuto conto delle istanze della dottrina e degli operatori del diritto. Su tale evoluzione, si v. DE FRANCESCO,

terminavano l'applicazione del cumulo materiale. Gli unici limiti all'espansione del *quantum* di pena erano quelli dettati dagli artt. 75 ss. c.p. L'estensione del cumulo giuridico attraverso una delle ultime modifiche garantiste degli anni '70 (d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in l. 7 giugno 1974, n. 220) ha in buona parte ripristinato il quadro delineato dal codice previgente, limitando il cumulo materiale alle sole ipotesi di assenza della continuazione<sup>2</sup>. L'istanza perseguita non è stata di mera benevolenza, quanto piuttosto quella di valorizzare il principio di proporzionalità della pena, tutt'altro che derogato dal cumulo giuridico<sup>3</sup>. Difatti, l'ordinamento considera la pena scaturente dal cumulo effettivo superiore al disvalore proprio della totalità dei fatti se la condotta o il disegno criminoso si presentano unitari<sup>4</sup>. Proprio tali aspetti giustificano il ricorso a meccanismi di contenimento della pena finale, in virtù di una colpevolezza ridotta rispetto a quella che connoterebbe violazioni completamente scollegate tra loro<sup>5</sup>. Del resto, è nel solco di una legislazione orientata al principio di proporzione

---

*Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione*, Torino, 2018, 588-589; C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 617.

<sup>2</sup> Per un primo esame della riforma, si v. VASSALLI, *La riforma del 1974*, Milano, 1975.

In ottica *de iure condendo*, si esprime per la generalizzazione del cumulo giuridico a tutte le ipotesi di concorso di reati, conformemente al Progetto di riforma del 1992, PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 804.

<sup>3</sup> Sul principio di proporzionalità della pena, la giurisprudenza e la dottrina si stanno diffondendo ampiamente. Tra le principali pronunce, si segnalano: Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236; Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222; Corte cost., 8 marzo 2019, n. 40; Corte cost., 31 marzo 2021, n. 55; Corte cost., 10 marzo 2022, n. 63; tra gli scritti scientifici, si richiama soprattutto VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021.

<sup>4</sup> Più in generale, per la correlazione tra il principio di proporzione e il concorso di reati, si v. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022, 111 ss.

<sup>5</sup> Per tale osservazione con riguardo al concorso formale, si v. VASSALLI, *La riforma*, cit., 55. Per una ricostruzione minoritaria, nel senso della maggiore vantaggiosità per il reo di un concorso formale di reati, atteso il risparmio di energie conseguente alla commissione di più violazioni con un'unica condotta, si v. PROSDOCIMI, *Contributo alla teoria del concorso formale di reati*, Padova, 1984, 17. Sempre in senso dubitativo, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2019, 709.

Per la minore gravità nel caso di continuazione tra reati, pur con le corrispondenti peculiarità, si v., tra gli altri, MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2023, 508; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 650; PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2021, 518; PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2021, 404.

Le stesse esigenze di contenimento della pena sono avvertite, peraltro, anche nell'ordinamento tedesco (si cfr. §§53-55 *StGB*), che per i casi di *Realkonkurrenz* contempla un criterio analogo al cumulo giuridico (*Bildung der Gesamtstrafe*), applicabile anche quando i più reati siano stati giudicati separatamente.

che si è introdotto il cumulo giuridico finanche oltre i confini del diritto penale<sup>6</sup>. La l. 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto tale criterio per i casi di concorso formale, benché, invero, sia stata limitata al contempo la riconoscibilità della continuazione tra illeciti a un'ipotesi speciale (art. 8)<sup>7</sup>. Anche il diritto sanzionatorio tributario ha contemplato alcuni meccanismi di unificazione della sanzione per il concorso di illeciti. In particolare, ferma restando la tradizionale distinzione tra concorso formale e concorso materiale<sup>8</sup>, sono dettate due ipotesi peculiari di cumulo giuridico, quali la progressione e la continuazione (art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)<sup>9</sup>. Infine, nel "micro-sistema" della responsabilità dell'ente<sup>10</sup> il cumulo giuridico interviene sia per il concorso formale<sup>11</sup> – qualora la condotta della persona fisica sia unica<sup>12</sup> – sia, alterna-

<sup>6</sup> Per un recente riferimento generalizzato al principio di proporzione per l'intero diritto punitivo, si v. Corte cost., 9 marzo 2022, n. 95.

<sup>7</sup> Si tratta delle violazioni in materia di previdenza e assistenza.

<sup>8</sup> Anche se per quest'ultimo, in realtà, va precisato che occorre discernere la pluralità di violazioni di carattere formale da quelle di natura diversa, poiché, dato che nella prima ipotesi non v'è incidenza sull'imponibile o sull'imposta, trova applicazione il cumulo giuridico, mentre nella seconda interviene il cumulo materiale (art. 12, co. 1).

<sup>9</sup> Si vuole seguire l'impostazione di quella parte della dottrina tributarista che distingue le due ipotesi (TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario, Parte generale*, Torino, 2020, vol. I, 320 ss., spec. 321-322; non così MELIS, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2021, 506-507). Nella specie, ricorre la progressione quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che nella loro progressione tendono ad alterare un risultato unitario, cioè a una diversa determinazione dell'imponibile o il tributo. Diverso è l'incremento sanzionatorio, poiché nella progressione il cumulo giuridico è fino al doppio, mentre nella continuazione incontra il limite del triplo.

<sup>10</sup> Con riguardo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si utilizza l'espressione «mini-codice» in PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 571, e «micro-codice» in CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2001, 1327; analogamente, DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 327.

<sup>11</sup> In tal caso riconoscibile anche in fase esecutiva, atteso che l'art. 74, co. 2 lett. c), prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di applicare il cumulo giuridico anche in sede esecutiva, similmente a quanto previsto dall'art. 671 c.p.p. Ma si v. nota 12.

<sup>12</sup> Una parte della dottrina interpreta in maniera stringente la disposizione, argomentando per la unicità tanto della condotta quanto dell'attività dell'ente (GIAVAZZI, sub art. 21, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, a cura di Giarda-Mancuso-Spangher-Varraso, Milano, 2007, 194). Secondo un'altra impostazione, questa lettura non sarebbe compatibile con il dato letterale, atteso l'impiego della disgiuntiva «ovvero», né sarebbe coerente con la disciplina della pluralità di illeciti (penali o amministrativi) commessi dalle persone fisiche, alla quale, in base alla Relazione governativa, si sarebbe ispirato il legislatore del 2001. Pertanto, l'opinione prevalente conclude per il carattere alternativo dei requisiti (BRUNELLI, sub art. 21, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, 241; EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 375).

tivamente, per la continuazione<sup>13</sup>, ma con il limite della sentenza, anche non definitiva, di condanna (art. 21 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). Diversità, quest'ultima, rispetto al regime processuale dettato per la persona fisica che ha sollevato alcune critiche in dottrina<sup>14</sup>.

Il nesso tra il principio di proporzione è apparso vieppiù evidente in giurisprudenza al punto di riconoscerne implicitamente l'applicabilità anche là dove la legge non lo ha contemplato espressamente. Difatti, nonostante, come anticipato, la continuazione abbia una portata molto circoscritta nella l. 689/981, una recente pronuncia della giurisprudenza amministrativa in tema di sanzioni irrogate dall'AGCM ha ritenuto sproporzionata quella che viene determinata sulla base del cumulo materiale se emergono i caratteri tipici della continuazione. Il cumulo materiale, infatti, costituisce un automatismo che non consente di adeguare la sanzione al disvalore complessivo espresso da illeciti fra loro connessi<sup>15</sup>.

La centralità assunta da tale criterio di rimodulazione della pena, con la sua estensione progressiva anche oltre la fase di cognizione del processo penale,

---

<sup>13</sup> BRUNELLI, sub *art. 21*, cit., 242; se, da un lato, il legislatore si è ispirato a tale istituto, dall'altro, lo ha dovuto necessariamente adattare alle peculiarità del contesto, prevedendo una nozione più ristretta di quella del medesimo disegno criminoso (GUERINI, *Autonomia della responsabilità dell'ente e concorso di persone giuridiche nell'illecito amministrativo da reato*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2017, 2, 44).

<sup>14</sup> Secondo alcuni tale limite varrebbe anche per il concorso formale (EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, cit., 374). Dalla *littera* e dalla *ratio legis* si evincerebbe l'applicabilità del cumulo giuridico ai soli fatti giudicati nell'ambito di un unico procedimento (*ibid.*). In senso contrario, si è osservato che detta soluzione collide sia con il sistema delineato dal c.p.p. del 1988 sia con la Costituzione, finendo col porre a carico dell'ente delle circostanze del tutto sottratte alla sua sfera di dominio (*ibid.*; VARRASO, *Il reato continuato. Tra processo ed esecuzione penale*, Padova 2003, 438). Dunque, si è suggerito di individuare il discrimine temporale nel raffronto tra la commissione del fatto e il giudicato, e non tra giudicati (EPIDENDIO, *Il sistema*, cit., 375; BRUNELLI, sub *art. 21*, cit., 243). La *ratio*, infatti, è quella di mantenere il rigore sanzionatorio nei casi in cui l'ente non abbia rivisto la propria organizzazione nonostante la condanna per il primo reato (GIAVAZZI, sub *art. 21*, cit., 195).

<sup>15</sup> Cons. St., 20 dicembre 2022, n. 1159. In particolare, si trattava di nel caso di intese incidenti su mercati tra loro interconnessi da intendersi avvinte tra loro, secondo il Supremo Collegio, dal nesso della continuazione. D'altra parte e più in generale, l'elaborazione da parte della giurisprudenza europea del principio di proporzione ha preso le mosse proprio dalla materia delle sanzioni nel contesto degli illeciti concorrenziali: DER MOOR-VAN VUGT, *Administrative sanctions in EU Law*, in *Administrative Sanctions in the European Union*, a cura di Jansen, Cambridge-Antwerp-Portland, 2013, 636, cit. in MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 302.

A più riprese, invece, la Corte di cassazione ha escluso finanche la possibilità di estensione analogica dell'art. 81 c.p. per la diversità tra illecito penale e illecito amministrativo (*ex multis*, Cass. civ., Sez. II, 14 aprile 2022, n. 12208).

ha contribuito, per altro verso, alla proliferazione di diverse problematiche applicative dinanzi alla giurisprudenza di legittimità. Tematiche che hanno consentito all'interprete di aspirare alla realizzazione di un disegno coerente degli istituti coinvolti.

2. *Parentesi introduttiva su un'ipotesi generale di cumulo giuridico: unicità e pluralità di reati nella continuazione.* Benché sia il concorso formale sia la continuazione siano accomunati dalla fisionomia di «*figura cuscinetto* (corsivo aggiunto)»<sup>16</sup> tra l'unità e la pluralità di reati, se è all'evidenza l'esistenza di più reati che concorrono formalmente tra di loro, non può rilevarsi lo stesso per l'art. 81, co. 2 c.p. Per quest'ultimo istituto la tipica alternatività lessicale, impiegata dai medesimi studiosi e tecnici del diritto, conduce l'interprete dinanzi all'interrogativo della natura giuridica del reato continuato. L'ambiguità della considerazione unitaria o plurima dei reati avvinti dal vincolo della continuazione emerge già dalla formulazione dell'art. 81 c.p., il quale mentre nella rubrica etichetta tale figura come «Reato continuato», nel primo capoverso dichiara potenzialmente avvincibili a tale nesso più «violazioni [...] di legge», così come nell'ultimo associa ai (più) reati in concorso formale quelli «in continuazione».

Ad oggi può ritenersi senz'altro acquisito che l'equivocità è soltanto apparente, o meglio, risulta espressione di una logica fluida e multifocale<sup>17</sup> della continuazione di più reati, tenuto conto della propria *ratio* favorevole al reo. Infatti, in tali casi occorre distinguere in base ai vari risvolti applicativi del riconoscimento della continuazione, potendosi considerare ad alcuni fini come reato unico e ad altri come pluralità di reati.

Dunque, la questione dell'inquadramento della continuazione sembra trascendere lo spazio della dogmatica per fare ingresso in quello della discrezionalità del legislatore<sup>18</sup>. In linea di principio, è quest'ultimo a decidere quando si debba discutere di reato continuato (unitarietà) o di continuazione tra più reati (pluralità).

<sup>16</sup> Così BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2019, 401.

<sup>17</sup> Per questo inquadramento, si cfr. Cass., Sez. un., 24 settembre 2018, n. 40983, Giglia.

<sup>18</sup> In Cass., Sez. un., 28 maggio 2015, n. 22471, Sebbar, si discorre di «una sorta di "rivincita" della concretezza della natura sulla astrazione del diritto».

In tal senso, sotto il profilo della pena cumulata, lo stesso art. 81, lungi dal rimanere anodino e neutrale sotto questa prospettiva, si schiera implicitamente per la unitarietà. Diversamente, con la modifica del 1974 è venuta meno la indicazione di carattere generale di cui all'originario art. 81, co. 3, che accentuava i profili di ambiguità, relativa alla considerazione dei vari illeciti in presenza di tale connessione come «un solo reato».

Invero, proprio le innovazioni dell'istituto della continuazione discendenti dalla riforma del 1974 hanno consentito di delimitare un nuovo spazio per la ricostruzione dogmatica. A ben guardare, da tali considerazioni discende che la discrezionalità del legislatore appare limitata, dovendosi muovere entro gli argini di un criterio direttivo generale coerente con la finalità di riferire al reo delle conseguenze giuridico-penali migliori rispetto a quelle discendenti dal concorso materiale. Del resto, la unitarietà rappresenta comunque una *fiction iuris*, quindi una deroga alla ontologica pluralità dei reati (si v. anche 533, co. 2 c.p.p.)<sup>19</sup>, da ritenersi giustificata quando sia fondata su una *ratio* ammissibile sul piano costituzionale<sup>20</sup>. Pertanto, ormai si afferma che il cumulo dovrà intendersi naturalmente scindibile quando l'unitarietà entri in frizione con il principio del *favor rei*, mentre, all'opposto, dovrà darsi un'unica considerazione ai reati quando tale lettura sia latrice di effetti benevoli<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Per questo buona parte della dottrina preferisce discutere di “continuazione tra più reati”, piuttosto che di “reato continuato”. Tra gli altri, si v. GALLO, *Diritto penale italiano*, Torino, 2020, vol. II, 169; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 695. Invero, diversi Autori ritengono oramai superata la disputa e tra logiche finzioniste e naturaliste, separando, invece, «ciò che è conseguenza della fattispecie costituita da più reati eseguiti per un medesimo disegno criminoso e ciò che è conseguenza di ciascuno degli illeciti realizzati» (così GALLO, *Diritto penale italiano*, cit., 177). In senso analogo, AMBROSETTI, *La applicazione della pena*, in *Punibilità e pene*, a cura di Cocco-Ambrosetti, *Trattato breve di diritto penale, Parte generale - II, Punibilità e pene*, diretto da Cocco-Ambrosetti, Padova, 2018, 342. Tali posizioni esprimono la moderna visione multifocale della continuazione, la quale, tuttavia, appare comunque suscettibile di essere ordinata attraverso un criterio unitario, qual è, di solito, quello del *favor rei*, al punto da potersi di discutere di regola generale della pluralità reale e deroga della unitarietà fittizia. Di ciò si trova riscontro nella prospettiva della recente giurisprudenza.

<sup>20</sup> Si vuole invertire qui la prospettiva adottata da Cass., Sez. un., 12 maggio 2022, n. 18891, Ubaldi, in tema di compatibilità tra la continuazione e la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., ove si legge che «La regola della unitarietà del reato continuato, generalmente individuata nella prospettiva di una più ampia estensione applicativa del principio del *favor rei*, conosce infatti delle eccezioni, come posto in rilievo dalla dottrina, solo quando la considerazione monolitica delle condotte possa determinare in concreto delle conseguenze *contra reum*».

<sup>21</sup> Sull'esistenza di una regola generale della scindibilità del cumulo, salvi i casi in cui sia la legge a prevederne la unitarietà in base al *favor rei*, si cfr. Cass., Sez. un., 30 giugno 1994, n. 14, Ronga, sulla possibi-

Ne consegue che non solo l'interprete nei casi non risolti dal legislatore, ma anche quest'ultimo dovrebbe orientarsi secondo una logica di beneficio nel dettare il trattamento non sanzionatorio dei reati.

Nondimeno, l'intessitura sistematica è apparsa sfrangiarsi di fronte all'intervento della legge c.d. spazzacorrotti, nella sua componente «spazzaprescrizione», com'è stata efficacemente definita in dottrina<sup>22</sup>. Il ritorno alla decorrenza unitaria del tempo necessario a prescrivere per la continuazione, così assimilata alla permanenza e, più in generale, alla diversa categoria dei reati a consumazione prolungata, sembra andare oltre il limite della discrezionalità - più apparente che reale, a questo punto - segnato dai quei profili di linearità del sistema a cui aspira la discussione scientifica nel diritto<sup>23</sup>. Fondamenti teorici, questi ultimi, che potrebbero permeare di ragionevolezza il quadro normativo conseguente alla l. 5 dicembre 2005, n. 251 e, al contrario, ostare ad un'analoga valutazione con riguardo a questa più recente scelta legislativa.

Sennonché, quella che appare come un'aporia sistematica potrebbe anche essere osservata da un altro angolo visuale. In relazione alla disciplina normativa del 1930 altra parte della dottrina aveva evidenziato come essa dovesse essere analizzata non attraverso la lente della continuazione, bensì avuto riguardo alla *ratio* della prescrizione<sup>24</sup>. Difatti, l'unitario atteggiamento *contra ius* dell'agente rappresenta la costante di tutti i reati concorrenti, dal momento della deliberazione a quello della consumazione dell'ultimo illecito programmato. Pertanto, l'interesse all'esercizio della potestà punitiva statale non incontra fratture per tutto il tempo in cui perdura l'esecuzione del medesimo programma criminoso. In definitiva, entrambe le opzioni normative appaiono legittime, a seconda che si privilegi la logica di favore della continuazione ovvero quella della conservazione delle pretese ordinamentali, tale da differire il *dies a quo* ex art. 158 c.p.

---

lità di dare considerazione plurima ai reati in fase esecutiva per l'accesso ai benefici penitenziari; Cass., Sez. un., 27 giugno 1997, n. 15, Mammoliti, sulla interpretazione dei concetti "pena" e "condanna" ai fini del calcolo dei termini della custodia cautelare in carcere. Nella giurisprudenza costituzionale, si cfr. Corte cost., 9 aprile 1987, n.115; Corte cost., 27 luglio 1994, n. 361; Corte cost., 1° agosto 2008, n. 324.

<sup>22</sup> CAVALIERE, *Le norme 'spazzaprescrizione' nella l.n.3/2019*, in *Leg. pen.*, 12 dicembre 2020.

<sup>23</sup> CAVALIERE, *Le norme 'spazzaprescrizione'*, cit., 3-4.

<sup>24</sup> MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale*, cit., 513.

In disparte tali ultimi rilievi, l'applicazione di tale criterio ha condotto alla considerazione unitaria, oltre che ai fini del cumulo giuridico per la pena principale, anche per la sospensione condizionale della pena<sup>25</sup>, per il perdono giudiziale<sup>26</sup>, per l'abitudine e la professionalità nel reato<sup>27</sup> e, di recente, anche per i limiti della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato<sup>28</sup>.

Inoltre, nel modificare la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, la "riforma Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha previsto che nel verificare il rispetto dei limiti dettati per la sostituzione deve tenersi conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. (art. 53 l. 689/1981)<sup>29</sup>.

Diversamente, tutti gli altri effetti secondari – esclusa la prescrizione, per come ricordato – dovranno essere esaminati in base ad ogni singolo reato. Così, per la valutazione del danno e del lucro nelle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 e del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 n. 6 c.p. – per le quali erano emersi dei contrasti giurisprudenziali uniti dal minimo comune denominatore della natura unitaria o plurima della continuazione – le Sezioni unite Chiodi del 2009<sup>30</sup> ne hanno tratto la conseguenza della valutazione particolareggiata per ogni reato<sup>31</sup>. Analogamente, la giurisprudenza ritiene che le pe-

<sup>25</sup> Cass., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 3270; Cass., Sez. I, 12 febbraio 2014, n. 39217; Cass., Sez. II, 10 gennaio 2001, n. 1477.

<sup>26</sup> Corte cost., 5 luglio 1973, n. 108.

<sup>27</sup> MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale*, cit., 512; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, vol. I, 761.

<sup>28</sup> Corte cost., 12 luglio 2022, n. 174.

<sup>29</sup> La precedente formulazione, invece, privilegiava una visione atomistica: «Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione». Su tale evoluzione normativa e sui corrispondenti riflessi giurisprudenziali, si v. Cass., sez. V, 20 luglio 2023, n. 31761.

<sup>30</sup> Cass., Sez. un., 23 gennaio 2009, n. 3286, Chiodi.

<sup>31</sup> Si v. anche Cass., Sez. un. 28 maggio 2015, n. 22471, Sebbar, che hanno affermato che per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della l. 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272) e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente.

ne accessorie debbano essere ragguagliate alla pena principale irrogata in relazione ai singoli reati<sup>32</sup>. Sempre con l'esclusione della prescrizione del reato, occorrerà procedere atomisticamente anche per l'applicazione delle cause estintive del reato o della pena<sup>33</sup>.

Da ultimo, va ricordato quanto espresso dalle Sezioni unite in occasione del riconoscimento della compatibilità tra la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. e la continuazione tra più reati. In tale pronuncia la Suprema Corte ha sottolineato come, in base al principio del *favor rei* che innerva quest'ultimo istituto, il nesso possa essere dissolto a fronte della ricorrenza dei presupposti della non punibilità soltanto per alcuni dei reati unificati ovvero, per converso, in virtù della sussistenza di condizioni ostative per taluni di essi<sup>34</sup>.

3. *Le diverse prospettive circa l'individuazione della violazione più grave tra cognizione ed esecuzione.* Una delle questioni che ha animato maggiormente il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul cumulo giuridico è stata quella relativa alla individuazione della violazione più grave, quale figura sanzionatoria di base sulla quale calcolare l'aumento di pena di cui all'art. 81 c.p. In particolare, la discussione si concentra sulla prospettiva in virtù della quale stabi-

<sup>32</sup> *Ex multis*, si v. Cass., Sez. III, 21 maggio 2019, n. 36308. Conformemente, in dottrina, MANTOVANI-FLORE, *Diritto penale*, cit., 512; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale*, cit., 2023, 655; ROMANO, *Commentario sistematico*, cit., 763.

<sup>33</sup> In tema di indulto, si v. Cass., Sez. un., 16 novembre 1989, n. 18; Cass., Sez. un., 24 gennaio 1996, n. 2780. Sulla liberazione anticipata c.d. speciale di cui al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modificazioni in l. 21 febbraio 2014, n. 10, si v. Cass., Sez. I, 15 maggio 2017, n. 24104.

<sup>34</sup> Cass., Sez. un., 12 maggio 2021, n. 18891, Ubaldi: «L'unificazione normativa [...] non esclude, peraltro, la possibilità di attribuire rilievo, in concreto, all'autonomia delle sue diverse componenti, quando la regola della unitarietà si riverberi in un danno [...] per l'imputato». Ciò sia qualora solo la valutazione isolata di alcuni di tali reati sia collimante con il giudizio di particolare tenuità, sia se taluni di essi risultino esclusi, per qualsiasi motivo, dal novero di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. e altri possano esserne inclusi. Del resto, tale disposizione non ha ripetuto la formula impiegata con riferimento ai «reati della stessa indole ([...] anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità[...])», in modo da consentire al giudice la possibilità di verificare in concreto la particolare tenuità delle singole condotte legate dalla continuazione».

In realtà, nell'argomentare delle Sezioni unite, questa valutazione atomistica si colloca a valle di un primo tentativo di vagliare la particolare tenuità del fatto rispetto al reato continuato inteso in via unitaria. Su quest'ordine logico di giudizi, si condividono in questa sede le osservazioni critiche espresse da AMMI, *La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato*, in *Sist. pen.*, 2022, 3, 159.

lire la pena-base: la violazione *astrattamente* più grave ovvero quella *concretamente* più grave.

Secondo un primo orientamento la maggiore gravità dovrebbe essere valutata in astratto, tenuto conto della pena edittale prevista, e non delle concrete manifestazioni criminose. Tale soluzione sarebbe imposta dal principio di legalità e di certezza delle conseguenze giuridico-penali, altrimenti si rischierebbe di alterare in via giudiziale la “scala di disvalore” costruita dal legislatore<sup>35</sup>.

L’opposto orientamento, prevalente in dottrina, sostiene che la valutazione debba essere operata in concreto dal giudice, in base a un esame complessivo di tutti gli elementi fattuali rilevanti *ex art.* 133 c.p.<sup>36</sup> Tale tesi si fonda principalmente su due argomenti: a) la *littera legis*, dato l’impiego della dizione «violazione»; b) il conforto sistematico dell’art. 187 disp. att. c.p.p., che fa richiamo proprio al criterio della pena concretamente più grave nel caso di cumulo giuridico *in executivis*.

Invero, l’argomento letterale non sembra decisivo, data l’ambiguità del concetto di violazione. Ciò sarebbe dimostrato anche dal riferimento che viene operato da entrambe le tesi qui esposte proprio al dato letterale per indirizzare le conclusioni in direzioni esattamente antitetiche<sup>37</sup>.

Inoltre, come rilevato dalle Sezioni unite, il dato processuale dovrebbe condurre all’esito opposto: quello di valorizzare la diversa incidenza del cumulo giuridico in sede di cognizione e di esecuzione. Infatti, in quest’ultima ipotesi il criterio della pena più grave tra quelle inflitte è un’imposizione necessitata dal confronto con il giudicato, che viene occasionalmente superato al fine di determinare un trattamento complessivo più favorevole per il reo, ma sempre entro gli argini delle statuizioni del giudice di cognizione. Diversamente, quest’ultimo non si troverebbe dinnanzi a un dato preconfezionato, bensì ne

<sup>35</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 691. In giurisprudenza, tale orientamento è stato sostenuto da Cass., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti. Tale conclusione era già stata raggiunta da Cass., Sez. un., 3 febbraio 1998, n. 15, Varnelli.

<sup>36</sup> GALLO, *Diritto penale italiano*, cit., 179 ss., che fa richiamo altresì al principio del libero convincimento del giudice e alla discrezionalità di cui all’art. 132 c.p.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale*, cit., 645; PAGLIARO, *Principi*, cit., 691; ROMANO, *Commentario*, cit., 765. Nella giurisprudenza, si v. Cass., Sez. V, 4 giugno 2014, n. 38581; Cass., Sez. VI, 6 marzo 2012, n. 25120.

<sup>37</sup> Lo riconoscono MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale*, cit., 645. Del resto, all’art. 81, co. 4 si fa riferimento al «reato più grave».

sarebbe lui stesso fautore, ma sempre nel rispetto del dato legale *ex artt.* 25, co. 2 e 101, co. 2 Cost. e art. 1 c.p. Tali argomenti giustificerebbero, oltretutto, la discriminazione tra le due diverse sedi, sì da escludere ogni dubbio in punto di ragionevolezza della soluzione interpretativa.

Peraltro, talora si è invocato il principio di legalità proprio per sottolineare come la volontà legislativa, cristallizzata nell'art. 187 disp. att. c.p.p., sia stata quella di dare rilievo alla maggiore gravità in concreto. Tuttavia, appare congruo considerare che la legalità penale dovrebbe essere raffrontata alle scelte espresse dal legislatore nelle singole fattispecie incriminatrici e non ad un'isola normativa topograficamente collocata in una specifica vicenda processuale. A ciò si aggiunga che proprio la necessità di dichiarare esplicitamente la valenza concreta della maggiore gravità in sede di accoglimento dell'incidente di esecuzione *ex art.* 671 c.p.p. dovrebbe indicare che il legislatore del 1988 presupponesse, invece, l'operatività dell'opposto criterio in sede di cognizione.

Deve concordarsi, invece, con quanto autorevolmente affermato in relazione alla possibile rilevanza dell'art. 16 c.p.p., che, ai fini della competenza per connessione, individua la maggiore gravità in base a un parametro normativo<sup>38</sup>. In merito, è stato efficacemente osservato come quest'ultima norma assolve a una funzione autonoma - tra l'altro, in un contesto derogatorio degli ordinari criteri di competenza - e non potrebbe essere intesa quale fondamento di una più ampia regola generale<sup>39</sup>.

Prima di concludere, giova ricordare che le Sezioni unite Ciabotti, pur accogliendo l'orientamento favorevole alla individuazione della violazione più grave in astratto, hanno svolto alcune precisazioni sulla valenza complessa di tale giudizio, dovendosi tenere conto delle forme concrete di manifestazione del reato<sup>40</sup>. Dunque - se è consentito invertire la formulazione contenuta in un'altra recente (e discutibile) pronuncia delle Sezioni unite - dovrà farsi riferimento non alla "pena legale", ma alla "pena legittima"<sup>41</sup>. In altri termini, la

<sup>38</sup> Vi fa riferimento la stessa Cass., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti.

<sup>39</sup> In questi termini, GALLO, *Diritto penale italiano*, cit., 178.

<sup>40</sup> Approdo al quale le Sezioni unite giungono prendendo le mosse dalla concezione di "pena legale" elaborata da Corte cost., 17 marzo 1988, n. 312.

<sup>41</sup> Si tratta di un astratto richiamo alla terminologia utilizzata da Cass., Sez. un., 13 ottobre 2022, n.

pena edittale deve essere valutata anche alla luce delle circostanze e del loro eventuale bilanciamento, salvo che la legge escluda specificamente la rilevanza di quest'ultimo.

Da ciò discende che al minimo e al massimo edittale dovrà essere affiancata, rispettivamente, la diminuzione o l'incremento sanzionatorio derivante dal riconoscimento e dall'applicazione della circostanza. Un esame globale della fattispecie astratta che consente di impregnare tale valutazione anche di alcuni profili di concretezza normativamente delineati.

*4. Interludio sull'unione nella diversità: cumulo giuridico e pene eterogenee.*

Problema sia teorico sia pratico è quello della compatibilità tra il cumulo giuridico e le pene eterogenee. Mentre minori discussioni si sono poste rispetto all'applicabilità del cumulo nel caso di pene diverse per specie<sup>42</sup>, molto dibattuta è stata la possibilità di unificare il trattamento sanzionatorio nel caso di reati puniti con la pena detentiva e reati puniti con la pena pecuniaria.

Il nucleo centrale della questione ruotava attorno al rispetto del principio di legalità della pena, che appariva sacrificato a fronte della necessaria applicazione di un'unica specie a cui omologare la pena finale, e del principio del *favor rei* retrostante, in particolare, alla continuazione. Con riguardo a quest'ultimo profilo, si osservava, infatti, come si sarebbe potuto applicare un risultato punitivo finale più grave rispetto a quello discendente dal cumulo materiale, in contrasto con il limite dell'ultimo comma dell'art. 81 c.p.

Le Sezioni unite Giglia hanno escluso ostacoli di ordine normativo e di principio alla conciliabilità tra il cumulo giuridico e la eterogeneità delle pene, data l'applicazione indistinta della continuazione ad ogni ipotesi di reato<sup>43</sup>.

---

38809, Savini. In realtà, se si segue la giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., 17 marzo 1988, n. 312), pena legale dovrebbe essere quella che risulta dall'applicazione di diverse disposizioni, sicché non dovrebbe operarsi alcuna differenza con la "pena illegittima". Senonché, non è questa la sede per svolgere compiutamente dei rilievi critici verso la soluzione espressa dalle Sezioni unite Savini.

<sup>42</sup> Anche se, per la soluzione negativa, si registra Cass., Sez. V., 3 ottobre 2016, n. 46695. Cass., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40983, Giglia, hanno sostenuto, invece, la soluzione positiva. Segnatamente, in questo caso va resa omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere.

<sup>43</sup> Esclusi quelli colposi per incompatibilità ontologica con il disegno criminoso, secondo l'opinione prevalente: si cfr. Corte cost., 18 giugno 1997, n. 186; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 6579. Conformemente, MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale*, cit., 508. In senso contrario, PAGLIARO, *Principi*, cit., 685 ss.; v. anche BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 408-409, che prende le

La stessa pronuncia ha affrontato un'altra questione intricata, inerente alle modalità applicative del cumulo giuridico in tale evenienza. La prima alternativa da sciogliere è stata quella che contrapponeva il criterio dell'assimilazione (od omologazione) – secondo il quale si sarebbe dovuta tradire la natura pecuniaria della pena prevista per i c.d. reati-satellite per rispettare quella detentiva prevista dalla pena base (pur con il ragguglio *ex art. 135 c.p.*)<sup>44</sup> – e quello esattamente opposto, rispettoso della specie di pena prevista per gli altri reati. Quest'ultimo orientamento è apparso maggiormente in linea con il principio di legalità e il *favor rei* – e quindi anche con il limite *ex art. 81, co. 3 c.p.* – considerato che, diversamente opinando, non solo si sarebbe trascurata in larga parte la qualità pecuniaria in sede di incremento, ma, soprattutto, la pena sarebbe risultata sproporzionata e superiore a quella discendente dal mero cumulo materiale tra pena detentiva e pena pecuniaria.

All'interno di questa impostazione, la seconda alternativa da risolvere è stata quella che ha visto confrontarsi il criterio della *pena unica per addizione* e quello della *pena unica per moltiplicazione*. Al primo, che si limita ad aggiungere la pena pecuniaria a quella detentiva con successivo raffronto *ex art. 135 c.p.* per verificare il rispetto dei limiti dell'incremento, è stato preferito il secondo, che si articola in un giudizio bifasico. In un primo momento deve procedersi all'aumento sulla pena detentiva-base nella stessa specie; solo successivamente dovrà svolgersi il ragguglio a pena pecuniaria di tale aumento, sempre in base al criterio di cui all'art. 135 c.p.<sup>45</sup>

Inoltre, le Sezioni unite hanno elaborato un utile decalogo per l'operatore del diritto per il caso in cui per i reati unificati siano comminate pene alternative o congiunte: a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; b) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saran-

---

mosse dalla concezione oggettiva del reato continuato. Secondo una parte della giurisprudenza, si potrebbe postulare la compatibilità tra la continuazione e la c.d. colpa impropria, nonché con la colpa con previsione dell'evento (si cfr. Cass., Sez. III, 10 giugno 2019, n. 25538).

<sup>44</sup> Lettura che era emersa anche in una parte della motivazione di Cass., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti.

<sup>45</sup> In coerenza con quanto disposto dall'art. 76, co. 2 c.p., secondo cui, sia pure per il cumulo materiale, le pene di specie diversa si considerano a ogni effetto giuridico come pena unica della specie più grave.

no aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva<sup>46</sup>; c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta *ex art.* 133 c.p.; d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave; e) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta *ex art.* 133 c.p. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà raggugliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 c.p.; f) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria *sub specie* di multa.

5. *I confini dell'incremento sanzionatorio.* Com'è noto e risulta dal dato normativo, l'aumento di pena nel cumulo giuridico incontra alcuni limiti massimi e, soprattutto dopo la l. 251/2005, anche minimi. Accanto alla delimitazione sul *quantum*, inoltre, si colloca un ulteriore vincolo nel *quomodo* dell'incremento, che involge l'onere motivazionale del giudice.

Procedendo con ordine, sul terreno quantitativo la pena unica non deve superare né il triplo di quella base né la pena derivante dal cumulo materiale, altrimenti frustrandosi la logica di favore che distingue i due istituti. A ciò si aggiunga anche il limite previsto dall'art. 671, co. 2 c.p.p., sul quale si avrà modo di tornare nel paragrafo successivo.

Un limite inferiore, poi, attiene, secondo la giurisprudenza, al minimo edittale previsto per i singoli reati-satellite, al di sotto del quale non potrà collocarsi comunque la pena-base stabilita dal giudice onde rispettare la pena legale<sup>47</sup>.

La legge Cirielli ha introdotto un ulteriore obbligo per il giudice in sede di

---

<sup>46</sup> Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2021, n. 42144, Vitanza, ha precisato che nel caso di pena-base congiunta l'aumento debba riguardare sì entrambe le sanzioni, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio in tale progressione.

<sup>47</sup> Così, tra le altre, Cass., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti.

calcolo della pena complessiva per il recidivo reiterato. In particolare, l'incremento non può essere inferiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave<sup>48</sup>.

Peraltro, in relazione a tale effetto indiretto della recidiva e data la sua natura circostanziale<sup>49</sup>, è sorto in giurisprudenza il quesito inerente all'applicabilità di tale conseguenza nel caso di giudizio di equivalenza con le attenuanti eventualmente concorrenti<sup>50</sup>.

Mentre un primo orientamento ha opinato nel senso della inapplicabilità dell'art. 81, co. 4 c.p., posto che l'esito del bilanciamento escludeva l'operatività dell'aggravante, una diversa lettura, preferita dalle Sezioni unite Filosofi, ha ritenuto comunque vincolante tale aumento minimo<sup>51</sup>. Difatti, il giudizio di equivalenza comporta soltanto l'esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva, ma non anche degli altri effetti giuridici della stessa. Effetti, questi ultimi, che discendono dal suo riconoscimento da parte del giudice, a prescindere dalle vicende successive inerenti all'aggravamento di pena<sup>52</sup>.

In ordine alle modalità dell'incremento, questione recentemente discussa è stata quella della sussistenza o meno dell'onere del giudice di calcolare e motivare sull'aumento di pena per ciascuno dei reati-satellite. Invero, la tesi che escludeva la necessità di tale specificazione, oltre ad essere risalente al quadro normativo anteriore alla riforma del 1974, faceva leva sull'asserita "unità reale" del reato continuato. Al contrario, la recente consolidazione interpretativa

<sup>48</sup> Sulla legittimità costituzionale, si v. Corte cost., 6 giugno 2008, n. 193; Corte cost., 29 maggio 2009, n. 171; Cass., Sez. V, 22 luglio 2008, n. 30630, Nikolic.

<sup>49</sup> Superato l'orientamento che la qualificava come status del colpevole (BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1986, 577 ss.), la dottrina e la giurisprudenza convengono ormai per la natura di circostanza inerente alla persona del colpevole (Cass., Sez. un., 24 maggio 2011, n. 20798, Indelicato; si cfr. anche Cass., Sez. un., 5 ottobre 2010, n. 35738, Calibè).

<sup>50</sup> Altra questione è quella della configurabilità della recidiva tra i più reati in continuazione. Sul punto, in giurisprudenza si registrano diversi orientamenti. Per la tesi positiva, proprio partendo dalla pluralità ontologica dei reati, unificati solo in via di *fiction iuris* per temperare il trattamento sanzionatorio, si v. Cass., Sez. III, 12 settembre 2018, n. 54182; Cass., Sez. un., 17 ottobre 1996, n. 9148. Per la tesi negativa, si v. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2011, n. 5761, posto che la recidiva presuppone l'autonomia fra i reati commessi, mentre la continuazione ne presuppone la connessione sul terreno psicologico.

<sup>51</sup> Cass., Sez. un., 21 luglio 2016, n. 31669, Filosofi.

<sup>52</sup> Il punto di partenza di tale argomentare è da ricondursi ai rilievi esposti da Cass., Sez. un., 5 ottobre 2010, n. 35738, Calibè, la quale, a sua volta, richiamando la lettura del concetto di "applicazione" espressa in Cass., Sez. un., 18 giugno 1991, n. 17, Grassi, ha affermato che solo qualora il giudice abbia ritenuto che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della recidiva, essa va esclusa a ogni effetto.

della “visione multifocale” della continuazione rendeva già tratlatizia e insufficiente la mera indicazione della pena complessiva. Sicché è stato breve il passo verso l’affermazione per cui il giudice deve dare conto delle pene considerate per i singoli reati in continuazione, ai sensi, peraltro, degli artt. 533, co. 2 e 546, co. 1 lett. e) n. 2 c.p.p.<sup>53</sup> All’esigenza di dare luogo a una valutazione autonoma dei singoli reati-satellite si è aggiunta quella di garantire il controllo della discrezionalità giudiziale, anche attraverso la lente della proporzionalità della pena.

6. *Il cumulo giuridico in executivis. Tra vincolo del giudicato e favor rei.* È ormai acquisita sul fronte normativo la possibilità di riconoscere il cumulo giuridico, specialmente nel caso di continuazione, pur in presenza di un precedente giudicato (art. 671 c.p.p.)<sup>54</sup>. Disposizione, quest’ultima, ispirata dall’intento di controbilanciare, in senso benevolo per l’imputato, la logica di sfavore del legislatore del 1988 verso il *simultaneus processus*<sup>55</sup>.

Il tema del superamento del vincolo del giudicato ha posto alcuni interrogativi in ordine ai limiti di tale deroga.

Innanzitutto, ci si è chiesti se il giudice dell’esecuzione potesse o meno aumentare le pene irrogate dal giudice della cognizione per i reati-satellite. Il dilemma è stato risolto dalle Sezioni unite Nocerino, che, nel superare l’orientamento maggioritario secondo cui il giudice dell’esecuzione sarebbe stato vincolato solo nella individuazione del reato più grave, hanno ricostruito

<sup>53</sup> Cass., Sez. un., 24 dicembre 2021, n. 47127, Pizzone.

<sup>54</sup> La riconoscibilità della continuazione tra i reati *sub iudice* ed altri oggetto di sentenze irrevocabili da parte del giudice della cognizione aveva già trovato risposta positiva durante la vigenza del precedente codice di rito con Cass., Sez. un., 20 ottobre 1982, n. 9559, Alumni.

L’applicazione *in executivis*, invece, non è ammessa nel caso di riconoscimento di sentenza straniera ex art. 12 c.p., poiché la continuazione non è indicata tra le finalità di tale strumento (si cfr. Cass., Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 48059; Cass., Sez. I, 21 settembre 2006, n. 31422).

<sup>55</sup> In argomento, si v. BASSI, *La continuazione criminosa come strumento applicabile dal giudice dell’esecuzione: la nuova veste dell’istituto e le sue implicazioni processuali*, in *Cass. Pen.*, 1991, 234 ss.; D’ASCOLA, *Limiti all’applicazione della disciplina del reato continuato nella fase della esecuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1278 ss.; GAITO, *Concorso formale e reato continuato nella fase dell’esecuzione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 991 ss.; MARAFIOTTI, *La separazione dei giudizi penali*, Milano, 1990, 420 ss.; VARRASO, *Il reato continuato tra processo ed esecuzione penale*, Padova, 2003, 357 ss.

l'estensione dei poteri del giudice dell'esecuzione in tale ambito<sup>56</sup>. Ad avviso della Suprema Corte il bilanciamento tra il *favor rei* e l'irrevocabilità della sentenza conduce sì a riconoscere spazi di cognizione nella fase esecutiva, ma, rimanendo un giudizio di natura sussidiaria rispetto a quello esitato nel giudicato, non può superare i limiti legati al riconoscimento della continuazione ed entrare in collisione con la decisione già intervenuta. Del resto, in questa direzione depongono tanto, ancora una volta, la sostanza atomistica del reato continuato quanto la cedevolezza del giudicato solo a favore del reo e mai contro di questi, nonché il rispetto del principio della domanda dell'istante.

In questo solco si colloca anche quella giurisprudenza che ha dichiarato che il giudice dell'esecuzione deve altresì attenersi all'aumento della violazione più grave già riconosciuta in continuazione con altri reati, che conservano la loro natura di "satelliti", mentre la valutazione ulteriore del giudice dell'esecuzione sarà limitata ai nuovi reati, oggetto di separato giudizio<sup>57</sup>.

Le peculiarità della sede esecutiva influiscono anche sui limiti della determinazione della pena e, come anticipato (par. 5), sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa le proprie modalità di applicazione, specialmente nei rapporti con i confini generali del cumulo giuridico stabiliti dal codice penale. La tematica - che involge anche una questione di più ampio respiro dell'interpretazione, nel dialogo tra norme sostanziali e processuali - si innesta sul ruolo dell'art. 671, co. 2 c.p.p., il quale stabilisce che la pena unitaria non deve superare la somma di quelle inflitte in ogni giudicato. Dunque, ci si è chiesti se detta previsione individuasse un limite aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal codice penale (c.d. tesi del doppio limite) ovvero se quest'ultima previsione relativa alle condanne sostituisse quella del triplo dettata dal codice penale.

Quest'ultima impostazione irrompeva nel 2001 in un quadro giurisprudenziale che aveva dato per assodata la salvezza dei limiti di cui all'art. 81 c.p. Gli argomenti erano essenzialmente due: l'asserita esistenza di un rapporto di specialità tra norma sostanziale, quale figura generale, e processuale, quale ipotesi speciale legata alla diversità delle fasi processuali, nonché l'intento di

<sup>56</sup> Cass., Sez. un., 10 febbraio 2017, n. 6296, Nocerino.

<sup>57</sup> Cass., Sez. I, 10 marzo 2020, n. 9528.

evitare che tale limite desse la stura a spazi di impunità per i reati-satellite.

Le Sezioni unite Gargiulo hanno sottoposto a revisione critica quest'ultima visione per aderire all'orientamento favorevole all'operatività del "doppio limite" anche nella fase esecutiva<sup>38</sup>. In primo luogo, è apparso privo di fondamento l'argomento imperniato sul principio di specialità, che nel diritto penale intercorrerebbe solo tra norme penali sostanziali (art. 15 c.p.) e tra illeciti penali e amministrativi (artt. 9 l. 689/1981 e 19 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Del resto – si potrebbe aggiungere – la formulazione testuale dell'art. 671, co. 2 c.p.p. non contiene nessun dato esplicito nel senso della deroga dell'art. 81 c.p. e non sembra che il mero silenzio normativo sul limite del triplo possa neutralizzare la tradizionale fisionomia del cumulo giuridico. La funzione sistemica della norma processuale è quella di rendere applicabile l'istituto della continuazione, così come concepito sul fronte sostanziale, anche in sede esecutiva. Ciò viene valorizzato dalle stesse Sezioni unite allorché, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 1987, n. 115, hanno evidenziato che, nel rispetto dei principi di legalità ed eguaglianza, il campo di applicazione della continuazione fosse indifferente rispetto alla sua localizzazione processuale. D'altro canto, che si preveda esplicitamente il limite del cumulo materiale delle condanne già inflitte è apparso del tutto normale, tenuto conto dell'adattamento dell'istituto al confronto con le precedenti statuizioni in termini sanzionatori.

Nemmeno il richiamato rischio di impunità è stato considerato persuasivo, atteso che l'aumento fino al triplo sarà comunque legato a una riduzione proporzionale degli aumenti già operati per i reati per i quali la continuazione sia già stata riconosciuta in sede di cognizione. Al di là di tale osservazione, soprattutto, secondo le Sezioni unite, si tratta di un falso problema, che anzi sembra disconoscere il ruolo del cumulo giuridico, che è quello di temperare eccessi sanzionatori che possano contrastare con il fine rieducativo a cui deve tendere la pena nel sistema costituzionale.

Pertanto, il pilastro teleologico su cui si fonda l'istituto della continuazione ha offerto ancora una volta un valido strumento in base al quale delimitare gli spazi di ortopedia del giudice dell'esecuzione sui precedenti giudicati.

---

<sup>38</sup> Cass., Sez. un., 18 maggio 2017, n.28659, Gargiulo.

7. *L'unificazione della pena e le strategie processuali dell'imputato.*

7.1. *Il rapporto fra reati giudicati con il rito abbreviato e reati giudicati con il rito ordinario.* Rientra nella fisiologia delle scelte di rito dell'imputato la diversa modalità di definizione dei vari reati concorrenti fra loro.

È evidente che l'esercizio di una facoltà processuale non elide la portata degli istituti di diritto penale sostanziale, sicché nulla osta al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati in ordinario e reati definiti con un rito speciale. Ne è dimostrazione l'art. 137, co. 2 disp. att. c.p.p., il quale chiarisce che «La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati»<sup>59</sup>. Un ulteriore riscontro si rinviene nelle *Osservazioni del Governo al Progetto preliminare del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271*, recante com'è noto le disposizioni di attuazione del c.p.p., che, come si ribadirà oltre, affermano che la previsione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. è stato formulato proprio per fugare i dubbi potenziali sulla riconoscibilità del cumulo giuridico *in executivis* per i reati definiti in abbreviato.

Se non residuano interrogativi a questo riguardo, diversamente deve rilevarsi circa le modalità della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una prima questione ha coinvolto l'oggetto della riduzione nel caso in cui tra i diversi reati intercorra il vincolo della continuazione. Difatti, l'unificazione fittizia sul fronte sanzionatorio ha posto il quesito della possibilità di riferire la relativa riduzione di un terzo prevista per l'abbreviato a tutti i reati ovvero soltanto a quelli giudicati con tale rito.

La tesi che estende la diminuzione anche ai reati oggetto di procedimento ordinario prende le mosse dal cumulo punitivo per attrarre i reati definiti in ordinario al trattamento dettato per il rito speciale: unico il destino sanzionato-

---

<sup>59</sup> Sui rapporti tra continuazione e applicazione della sentenza su richiesta delle parti e le differenze rispetto all'ipotesi dei reati giudicati separatamente con il rito abbreviato e con il rito ordinario, si v. COPPOLA, *La continuazione tra reati definiti con rito ordinario e applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Arch. pen. web*, 2019, 2. Diverso è il caso del concorso formale e della continuazione nel caso più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui si occupa l'art. 188 disp. att. c.p.p.

rio, unico anche quello derivante dal regime processuale, sia pure in sede esecutiva, là dove sarebbe consentito il superamento del giudicato ai fini della commisurazione della pena<sup>60</sup>.

L'orientamento contrario a tale amplificazione della diminvente di rito, a cui hanno prestato adesione le Sezioni unite Cesarano, invece, ha argomentato intorno alla natura processuale della diminvente, dalla quale deriva il carattere circoscritto della propria applicazione<sup>61</sup>. Al di là della relatività di tali qualificazioni in termini sostanziali o processuali, come si avrà modo di segnalare oltre, invero, è apparsa decisiva la *ratio* che innerva la riduzione di pena: la riferibilità della sua meritevolezza ai soli reati che abbiano seguito il corrispondente trattamento processuale di rinuncia del contraddittorio pieno, con soddisfazione delle esigenze di deflazione dei tempi di svolgimento. Se è vero che, in base alla più volte citata visione poliforme della continuazione tra reati, il cumulo giuridico dà luogo, ai fini della determinazione della pena, a una figura giuridica unitaria, è altrettanto vero che l'applicazione della diminvente di un terzo ai reati giudicati in ordinario risulta priva di qualsivoglia giustificazione in assenza del sinallagma tra beneficio e riduzione dei tempi processuali<sup>62</sup>.

Ciò non confligge con il carattere cumulato della pena, atteso che al suo interno ciascun reato conserva la propria individualità, come confermato dall'evoluzione giurisprudenziale successiva; anche – si dovrebbe aggiungere – sul fronte delle conseguenze delle strategie processuali che lo riguardano.

*7.2. Il procedimento di determinazione della pena per i reati giudicati con il rito abbreviato (Cass., Sez. un., 16 febbraio 2024, n. 7029). Premessa*

---

<sup>60</sup> A supporto dell'iter argomentativo, è stata richiamata Cass., Sez. un., 6 dicembre 2007, n. 45583, Volpe, che ha affermato il principio in base al quale la diminuzione per il rito abbreviato deve essere postergata a qualsiasi altra sede di commisurazione della pena, compresa l'operazione di cui all'art. 81 c.p. Di qui, si era ritenuto che, a questo punto, la diminuzione dovesse investire tutti i reati coinvolti dalla progressione sanzionatoria riconducibile alla continuazione. In realtà, Sezioni unite Volpe affermava proprio il contrario, e cioè che la diminvente non può mai essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti, inflitte al medesimo imputato in distinti e autonomi procedimenti.

<sup>61</sup> Sulla natura processuale della diminvente, si v. già Corte cost., 31 maggio 1990, n. 277; Cass., Sez. un., 21 maggio 1991, n. 7707, Volpe.

<sup>62</sup> Come del resto affermato a più riprese dalle Sezioni unite, che evidenziano la violazione del principio di eguaglianza come conseguenza dell'opposta visione.

l'applicazione della riduzione del rito abbreviato ai soli reati così definiti, la particolare modalità di determinazione della pena in tale contesto deposita un'ulteriore e recente questione di problematica definizione: qualora la pena più grave *ex art. 187 disp. att. c.p.p.* sia quella irrogata nel rito abbreviato, il cumulo giuridico deve essere calcolato al netto della diminuzione ovvero deve essere ricostruita la pena che sarebbe stata inflitta per il caso in cui si fosse proceduto con rito ordinario? Detto altrimenti, ci si domanda se debba essere presa in considerazione come pena concretamente più grave quella irrogata dal giudice della cognizione, tenuto conto anche della diminuzione per l'abbreviato, oppure se debba essere astratta dalla condanna la pena-base nella sua entità che precedeva la riduzione e poi debba essere detratta quest'ultima dall'intero.

La questione acquista rilevanza nel confronto tra ergastolo<sup>63</sup> e altre pene, perché solo in questo caso, a seconda dell'esito interpretativo, mutano il computo e la natura della pena finale. Infatti, se la pena-base è rappresentata dall'ergastolo, in virtù dell'art. 72 c.p. il concorso con le pene temporanee deve essere risolto come segue: a) se queste superano i cinque anni di durata, il co. 2 conduce all'applicazione dell'ergastolo con isolamento diurno, il quale ultimo va detratto dall'ergastolo per via della diminuzione dell'abbreviato; b) se queste si collocano al di sotto dei cinque anni, alla luce della diminuzione di rito, si ha la tradizionale conversione dell'ergastolo in trent'anni di reclusione. Al contrario, se la pena-base è già considerata al netto della riduzione dell'abbreviato, e quindi, in luogo dell'ergastolo, pari a trent'anni di reclusione, il cumulo giuridico non potrà andare oltre tale soglia per via del temperamento di cui all'art. 78, co. 1 n. 1 c.p., che fissa il massimo della reclusione in trent'anni.

Diversamente, in presenza di più pene temporanee la questione perde significato, in quanto la logica invariante non produce differenze di risultato sanzionatorio a seconda che la riduzione insista sulle frazioni di pena da unificare

---

<sup>63</sup> Per i quali reati va ricordato comunque che la riforma del 2019 (l. 12 aprile 2019, n. 33), con un ritorno al passato, ha escluso l'accessibilità al rito abbreviato.

Sulla legittimità costituzionale di tale opzione legislativa, si v. Corte cost., 3 dicembre 2020, n. 260. Di recente, è stata sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1 *bis* c.p.p. (Ass. Cassino, ord. 12 aprile 2024, n. 101, in G.U. n. 23 del 5 giugno 2024).

ovvero sulla pena finale.

Seguendo il primo orientamento la diminuzione deve essere collocata a valle dei calcoli di pena *ex art. 81 c.p.* Ciò sarebbe imposto da ragioni logiche e cronologiche, data la natura processuale della diminuzione *ex art. 442, co. 2 c.p.p.* Ciò che attiene al processo, infatti, dovrebbe essere posticipato rispetto all'applicazione degli istituti sostanziali, senza alterarne le modalità operative.

Il secondo orientamento muove principalmente dall'argomento letterale e dall'uso del participio passato «inflitta» impiegato dall'*art. 187 disp. att. c.p.p.*, che, riferendosi alla pena che deve essere concretamente espiata, dovrebbe intendere quella determinata tenuto conto della diminuzione di rito.

Intervenute sul contrasto interpretativo, le Sezioni unite in commento<sup>64</sup> aderiscono a quest'ultima impostazione, traendo l'abbrivio proprio dal dato letterale della disposizione in esame, valorizzando il disposto dell'*art. 12 disp. prel. c.c.*<sup>65</sup> Invero, questo elemento è condito da considerazioni più approfondite sul ruolo dell'*art. 187 disp. att. c.p.p.*, quale norma derogatoria dell'*art. 81 c.p.* in fase esecutiva nella individuazione del concetto di «violazione più grave». Come si è già avuto modo di evidenziare quando è stata affrontata tale questione (par. 3), il giudice dell'esecuzione può solo prendere atto della valutazione operata dal giudice della cognizione e della pena finale che questi ha irrogato, comprese le eventuali riduzioni da questi applicate<sup>66</sup>.

Conforta tale ricostruzione sulla diversità di fasi anche l'*argumentum ab auctoritate* offerto, innanzitutto, dalle Sezioni unite *Volpe* del 2007, che, sebbene richiamate impropriamente per sostenere la tesi contraria, hanno affermato che la pena-base deve essere considerata sì al lordo della diminuzione, ma solamente quando la continuazione è riconosciuta dal giudice di cognizione.

<sup>64</sup> Cass., Sez. un., 16 febbraio 2024, n. 7029, Giampà.

<sup>65</sup> Sul primato del criterio letterale, viene effettuato un richiamo alla giurisprudenza civile più recente: Cass. civ., Sez. un., 25 luglio 2022, n. 23051, A. contro S.; Cass. civ., Sez. un., 25 luglio 2019, n. 20181, C. contro C. Interessante notare come i medesimi riferimenti, con l'intento di ribadire la centralità del dato letterale nel procedimento ermeneutico, siano contenuti anche nella recentissima Cass., Sez. un., 5 maggio 2024, 19357, Mazzarella, che ha definito i rapporti fra il millantato credito e il traffico di influenze illecite nel senso di escluderne la continuità normativa.

Sul concetto di "interpretazione letterale", si v. TERRANOVA, *Il ragionamento giuridico*, Milano, 2021, 56-57.

<sup>66</sup> Cass., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti; Cass., Sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659, Gargiulo.

Tanto si è ricavato dalla circostanza che, pur nella soggezione alla legge, il giudice della cognizione è artefice del provvedimento in grado di divenire irrevocabile, sicché qui è giustificata la scissione tra il calcolo della pena *ex art.* 81 c.p. e la diminuzione dell'abbreviato. Proprio svolgendo tali argomentazioni le Sezioni unite Volpe hanno ritenuto, sia pure in *obiter dictum*, che nell'ipotesi dell'art. 671 c.p.p. il cumulo giuridico debba innestarsi sulla pena così come irrogata nel giudicato<sup>67</sup>.

Tra l'altro, come parzialmente anticipato sopra (par. 7.1.), le stesse citate *Osservazioni del Governo al Progetto preliminare delle disposizioni di attuazione al c.p.p.* dichiarano che il riferimento all'art. 187 disp. att. c.p.p. alla "pena inflitta" è stato concepito proprio per fugare il dubbio che la diminuzione dell'abbreviato potesse essere obliterata nel calcolo della pena cumulata.

Un altro passaggio motivazionale importante è quello che decostruisce l'argomento principe della tesi avversa: la natura processuale della diminuzione. Ad avviso delle Sezioni unite ciò è irrilevante, poiché la scelta processuale produce comunque delle conseguenze sul trattamento sanzionatorio. In sintesi, per comprendere quale sia il trattamento giuridico da riferire a un istituto, a prescindere dalla sua "natura" (*recte*: forma), occorre avere riguardo alle conseguenze concrete che da esso derivano. Dunque, in presenza di effetti sostanziali, anche un istituto processuale può rilevare ai fini della individuazione della "pena". In questa parte, la motivazione svolge delle considerazioni di grande interesse in punto di applicazione dei principi del diritto penale anche rispetto a una qualificazione in senso processuale di una data disciplina, poiché, attraverso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale ed europea<sup>68</sup>, ciò che acquista centralità è la presenza di risvolti sostanziali della sua applicazione<sup>69</sup>.

Inoltre, se si tiene conto che la richiesta di abbreviato, nella disciplina antece-

---

<sup>67</sup> Peralto, anche Cass., Sez. un., 17 luglio 1998, n. 8411, Ishaka, ha affermato che per la determinazione delle pene accessorie deve farsi riferimento, nel caso di abbreviato, alla pena concretamente irrogata al netto della diminuzione.

<sup>68</sup> E, in realtà, anche di un parallelismo con le condotte di dissociazione e collaborazione non del tutto confacente, poiché, se è vero che talora tali comportamenti sono tenuti in un contesto processuale, è altrettanto indubbia la natura sostanziale delle cause di non punibilità e delle circostanze attenuanti che discendono da questi atteggiamenti.

<sup>69</sup> Sul quale profilo, si v. *infra*.

dente la modifica del 2019, è certamente volta a evitare l'ergastolo, secondo le Sezioni unite prendere come riferimento questa pena nell'elaborazione della pena-base collide con il canone della prevedibilità delle conseguenze penali. Quest'ultima, pur nell'evidente richiamo alla coerenza con i vincoli sovranazionali, sembra più una considerazione pratica che di principio, poiché è evidente che se vi fosse il rischio di incorrere comunque nell'ergastolo nonostante l'accesso all'abbreviato, verrebbe meno l'incentivo inerente a tale rito.

Traendo le conclusioni dal quadro così ricostruito, le Sezioni unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: «1) ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza; 2) ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuzione di un terzo *ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen.* (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato»<sup>70</sup>.

8. *Rilievi conclusivi.* Le problematiche applicative che hanno acceso l'attenzione della più recente giurisprudenza hanno consentito di ricamare un quadro lineare sul "nuovo" volto del cumulo giuridico nonché, al suo interno, della continuazione tra più reati. Strumenti, questi, che vengono collocati all'interno del sistema secondo una finalità ben precisa, in grado di irradiare quelle tematiche rimaste all'ombra delle soluzioni legislative immediate: moderare il rigore sanzionatorio delle comminatorie e delineare uno spettro effettuale ulteriore che sia coerente con la logica di favore che sta alla base di

---

<sup>70</sup> Proprio per via del criterio moderatore dell'art. 78, co. 1 n. 1 c.p., a fronte del provvedimento da parte del giudice di merito che applicava l'ergastolo, la soluzione nel caso di specie è apparsa obbligata: l'impossibilità di superare i trent'anni di reclusione ha condotto le Sezioni unite, nell'accogliere il ricorso, ad annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.

tali figure. Non si tratta del mero canone risolutivo delle situazioni di dubbio in maniera benevola per il reo, quanto piuttosto di attribuire rilievo principale al significato retrostante alle soluzioni legislative<sup>71</sup>. L'introduzione ordinamentale di tali mezzi è funzionale al raggiungimento di un dato risultato, che non si sarebbe prodotto se quelle norme non fossero state contemplate.

Se questo sembra essere il “rumore bianco” delle diverse pronunce a Sezioni unite intervenute negli ultimi anni intorno a questi istituti, l'ultima sentenza in ordine di tempo offre ulteriori riflessioni su un piccolo fuori tema. Si tratta della questione afferente alla natura giuridica di quelle fattispecie di difficile allogazione tra diritto sostanziale e processuale. L'ordinamento è ricco di figure intermedie rispetto alle quali si è posto il più classico dei quesiti dell'indagine giuspenalistica ai fini dell'applicazione dei principi di diritto penale sostanziale ovvero processuale, specialmente per quanto concerne l'efficacia della legge nel tempo. Ebbene, in tempi recenti la nomofilachia sembra abbandonare la via della scelta obbligata in un senso o nell'altro, a beneficio di una lettura parcellizzante. Approccio, quest'ultimo, che privilegia l'esclusiva rilevanza dell'esistenza di profili punitivi per riferire a questi ultimi le garanzie del diritto penale sostanziale<sup>72</sup>. Come visto, le Sezioni unite 7029/2024 Giampà sottolineano come, alla luce altresì della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Strasburgo, un istituto possa anche avere fisionomia processuale, ma se ne scaturiscono comunque conseguenze sul piano sostanziale, occorre astrarre queste ultime per ricondurle senz'altro ai binari dei principi del diritto penale.

Sebbene l'oggetto della presente trattazione non consenta di diffondersi sull'argomento, si può osservare come appaia in via di formazione (o di recupero) un criterio risolutivo che possa consentire all'interprete di superare i dubbi qualificatori che la complessità del settore penalistico moderno ripropone sempre di più.

---

<sup>71</sup> Del resto, si è osservato come l'intero procedimento ermeneutico si fondi sull'interpretazione teleologica, quale forma di contestualizzazione del significato testuale (TERRANOVA, *Il ragionamento giuridico*, cit., 126-127).

<sup>72</sup> Si cfr. Cass., Sez. un., 31 gennaio 2023, n. 4145, sull'efficacia intertemporale dell'introduzione dell'art. 578 *bis* c.p.p.